COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO N. 141/64/CEE DEL CONSIGLIO
del 21 ottobre 1964
relativo al regime dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 19 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), e in particolare l'articolo 14, paragrafo 3, l'articolo 19, paragrafo 2, lettera d), l'articolo 20, paragrafo 2, seconda frase, l'articolo 23, paragrafo 4, e l'articolo 24,

Visto il regolamento n. 16/64/CEE del 5 febbraio 1964 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune del mercato del riso (2), e in particolare l'articolo 2, paragrafi 5 e 6, l'articolo 14 e l'articolo 15, paragrafo 4,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che le disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 19 e dell'articolo 2, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento n. 16/64/CEE prevedono che il Consiglio stabilisce le disposizioni necessarie per determinare le modalità di applicazione del regime dei prelievi per quanto riguarda i prodotti trasformati menzionati rispettivamente nell'articolo 1, lettera d), del regolamento n. 19 e nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 16/64/CEE ;

Considerando che il prelievo deve essere fissato dagli Stati membri ; che per tale fissazione è tuttavia necessario determinare le modalità di calcolo dell'elemento mobile e precisare l'ammontare dell'elemento fisso ;

Considerando che l'elemento mobile deve corrispondere all'incidenza sui prezzi di costo dei prodotti trasformati dei prelievi stabiliti per i prodotti di base ; che quest'incidenza può essere calcolata sulla base del prelievo medio applicabile in un periodo rappresentativo e del quantitativo di prodotto di base necessario per la fabbricazione di un'unità di prodotto trasformato ; che, per evitare le deviazioni di traffico che potrebbero derivare dalla differenza di livello dei prelievi tra gli Stati membri ed i paesi terzi, non occorre tener conto dell'importo forfettario ;

Considerando che, nel caso di una riduzione importante dei prezzi, questo sistema forfettario potrebbe compromettere la necessaria protezione delle industrie di trasformazione della Comunità ; che, per far fronte a questa eventualità, è opportuno prevedere una maggiorazione del prelievo medio ;

Considerando che, per i prodotti trasformati che non contengono alcuno dei prodotti di base elencati nell'articolo 1, lettera a), del regolamento n. 19 e nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 16/64/CEE, l'elemento mobile è fissato tenendo conto delle condizioni di mercato dei prodotti trasformati piú simili ad essi e con i quali siano in concorrenza ;

Considerando che l'elemento fisso del prelievo deve essere stabilito tenendo conto della necessità di assicurare una protezione per l'industria di trasformazione ; che è opportuno stabilire tale elemento in valore assoluto sulla base dei prezzi piú rappresentativi ; che detto elemento fisso di cia-

(1) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 933/62.
(2) GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 574/64.

scun prodotto deve essere di ammontare uniforme per tutti gli Stati membri ;

Considerando tuttavia che, per consentire a talune industrie di trasformazione di adattarsi progressivamente, è necessario prevedere che all'atto dell'applicazione del presente regolamento l'ammontare dell'elemento fisso sarà determinato, per alcuni prodotti, ad un livello che tenga conto delle protezioni esistenti e che sarà ridotto progressivamente sino a raggiungere l'ammontare finale ;

Considerando che per taluni prodotti trasformati la protezione dell'industria è già assicurata dalla protezione esistente per il principale prodotto trasformato ; che in questo caso l'elemento fisso può essere uguale a zero ;

Considerando inoltre che le disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 2, e dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 19, nonché dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento n. 16/64/CEE attribuiscono agli Stati membri la facoltà di accordare una restituzione all'esportazione dei prodotti elencati rispettivamente nell'allegato del regolamento n. 19 e nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 16/64/CEE a destinazione tanto di uno Stato membro quanto dei paesi terzi ;

Considerando che negli scambi intracomunitari la restituzione ha lo scopo di allineare i prezzi dei prodotti di base praticati nello Stato membro esportatore su quelli praticati nello Stato membro importatore, in modo che le industrie di trasformazione si trovino in condizioni di approvvigionamento comparabili ; che conviene pertanto prevedere un metodo di calcolo della restituzione che consenta di tener conto dei divari di prezzo tra gli Stati membri ; che la differenza tra i prezzi d'entrata può essere ritenuta rappresentativa di tali divari di prezzo ;

Considerando che, per quanto riguarda le esportazioni verso i paesi terzi, la restituzione ha lo scopo di compensare il divario esistente tra i prezzi dei prodotti di base praticati nello Stato membro esportatore e quelli del mercato mondiale ; che è pertanto opportuno fissare i criteri di concessione di tale restituzione ;

Considerando che la situazione particolare del mercato degli amidi e delle fecole, e in particolare la necessità per le industrie di mantenere prezzi concorrenziali rispetto ai prezzi dei prodotti di sostituzione esigono che, in deroga alle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 19 ed in applicazione dell'articolo 14 del regolamento n. 16/64/CEE, i prodotti di base utilizzati da tali industrie siano messi a disposizione di queste ad un prezzo inferiore a quello che risulterebbe dall'applicazione del regime dei prelievi, e ciò a mezzo di una restituzione accordata alla produzione ; che, data la diversità delle politiche perseguite attualmente dagli Stati membri in materia di prezzi, conviene favorire il ravvicinamento progressivo dei prezzi di tali prodotti mediante un'armonizzazione delle restituzioni alla produzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. L'ammontare dei prelievi e delle restituzioni per i prodotti o gruppi di prodotti, in appresso denominati « prodotti trasformati », elencati :

a) nell'allegato del regolamento n. 19, salvo i prodotti della voce 23.07 della tariffa doganale comune ;

b) nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 16/64/CEE,

è fissato dagli Stati membri in conformità delle disposizioni contenute negli articoli seguenti.

2. Il prelievo applicabile ai prodotti trasformati si compone di un elemento fisso e di un elemento mobile.

3. Sono in appresso denominati « prodotti di base » i cereali elencati nell'articolo 1, lettera a), del regolamento n. 19 e le rotture di riso.

Titolo I — Prelievi

Articolo 2

1. Nel corso di un mese determinato, l'elemento mobile del prelievo applicabile a 100 chilogrammi di prodotto trasformato è uguale al prelievo medio applicabile ad un quantitativo, definito negli articoli da 4 a 12, di un prodotto di base. Fatte salve le eccezioni indicate negli articoli summenzionati, tale prodotto di base è quello utilizzato nella fabbricazione del prodotto trasformato e, nel caso dei prodotti derivati del riso, le rotture di riso.

2. Per il calcolo del prelievo medio viene presa in considerazione la differenza tra il prezzo di entrata dello Stato membro importatore, in vigore durante il mese dell'importazione, e :

a) nel caso di un'importazione in provenienza dai paesi terzi, la media dei prezzi cif determinati in conformità delle disposizioni dell'articolo 10 del regolamento n. 19 o dell'articolo 4 del regolamento n. 16/64/CEE, per i primi 25 giorni del mese precedente quello dell'importazione ;

b) negli scambi intracomunitari, la media dei prezzi franco frontiera determinati in conformità delle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento n. 19 o dell'articolo 5 del regolamento n. 16/64/CEE, per i primi 25 giorni del mese precedente quello dell'importazione. Tale media è modificata, se del caso, in funzione della differenza esistente nello Stato membro esportatore fra il prezzo d'entrata in vigore nel mese dell'importazione e quello del mese precedente.

La Commissione determina la media dei prezzi cif e dei prezzi franco frontiera.

3. Se, durante il mese dell'importazione, la differenza per 100 chilogrammi di prodotto di base tra il prezzo d'entrata dello Stato membro importatore ed il prezzo cif od il prezzo franco frontiera, diminuita del prelievo medio calcolato in conformità delle disposizioni del paragrafo 2, supera 0,25 unità di conto, il prelievo medio è aumentato della predetta differenza, arrotondata al multiplo di 0,25 unità di conto piú vicino. Tale aumento è applicato il giorno successivo a quello della costatazione del superamento.

Se successivamente, nel corso del medesimo mese, la differenza tra il prezzo d'entrata dello Stato membro importatore e il prezzo cif o il prezzo franco frontiera presenta uno scarto di almeno 0,25 unità di conto rispetto al nuovo prelievo medio, quest'ultimo è aumentato o diminuito di un importo pari allo scarto costatato, arrotondato al multiplo di 0,25 unità di conto piú vicino. Questa modifica è applicata a partire dal giorno successivo a quello della costatazione dello scarto.

Tuttavia, l'ammontare del prelievo medio non può in alcun caso essere inferiore al livello fissato il primo giorno del mese.

La Commissione costata le modifiche del prelievo medio.

4. L'elemento mobile applicabile a un prodotto trasformato fabbricato utilizzando grano duro è uguale a quello applicabile allo stesso prodotto fabbricato utilizzando grano tenero.

Articolo 3

1. Fatte salve le deroghe previste negli articoli 9 e 11, l'elemento fisso del prelievo è uniforme per tutti gli Stati membri.

Esso è fissato per 100 chilogrammi di ciascun prodotto o gruppo di prodotti negli articoli da 4 a 12.

2. Negli scambi intracomunitari, il valore cosí fissato è ridotto di sei quindicesimi il 1° novembre 1964 e successivamente di due quindicesimi il 1° luglio di ogni anno.

Articolo 4

1. Per alcuni prodotti ex voce 11.01 della tariffa doganale comune, cioè :

Farine di cereali

ex C. d'orzo o d'avena
D. di riso
E. altre,

l'elemento mobile è uguale al prelievo medio applicabile ai seguenti quantitativi di prodotto di base :

a) 180 chilogrammi per le farine d'orzo, d'avena o di grano saraceno che abbiano un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, inferiore od uguale al 2 % in peso ;

b) 180 chilogrammi per la farina di granturco il cui tenore in materie grasse sia inferiore od uguale all'1,5 % in peso ;

c) 114 chilogrammi per la farina di granturco il cui tenore in materie grasse sia superiore all'1,5 % ed inferiore od uguale al 4 % in peso ;

d) 106 chilogrammi per la farina di riso ;

e) 102 chilogrammi negli altri casi.

2. L'elemento fisso è uguale a :

— 0,50 unità di conto per i prodotti il cui coefficiente di conversione è uguale a 180 chilogrammi ;

— 0,25 unità di conto per gli altri prodotti.

Articolo 5

1. Per alcuni prodotti ex voce 11.02 della tariffa doganale comune, cioè :

Semole, semolini ; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato ; germi di cereali, anche sfarinati :

ex A. Semole, semolini ; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi) :

ex I. di frumento (esclusi semole e semolini)
II. di segala
III. di altri cereali :
a) fiocchi d'orzo e d'avena
b) altri

l'elemento mobile è uguale al prelievo medio applicabile ai seguenti quantitativi di prodotto di base :

A — Per le semole ed i semolini :

a) d'avena, di segala, di grano saraceno o di orzo :

— 180 chilogrammi se il loro tenore in ceneri calcolato sulla materia secca è inferiore od uguale al 2 % in peso ;

— 102 chilogrammi negli altri casi ;

b) di granturco :

— 180 chilogrammi se il loro tenore in materie grasse è inferiore o uguale all'1,5 % in peso ;

— 114 chilogrammi se il loro tenore in materie grasse è superiore all'1,5 % ed inferiore od uguale al 4 % in peso ;

— 102 chilogrammi negli altri casi ;

c) di riso : 106 chilogrammi ;

d) di altri cereali : 102 chilogrammi.

B — Per i fiocchi :

a) d'orzo o d'avena :

— 200 chilogrammi se il loro tenore in ceneri calcolato sulla materia secca è inferiore od uguale al 2 % in peso ;

b) di altri cereali :

— 180 chilogrammi se il loro tenore in ceneri calcolato sulla materia secca è inferiore od uguale al 2 % in peso ;

c) — 102 chilogrammi negli altri casi.

C — Per i cereali mondati :

a) per il grano tenero o la segala : 133 chilogrammi ;

b) per gli altri cereali : 160 chilogrammi.

D — Per i cereali perlati :

a) per l'orzo : 250 chilogrammi ;

b) per gli altri cereali : 160 chilogrammi.

E — Per i cereali soltanto spezzati o schiacciati e per l'avena spuntata : 102 chilogrammi.

2. L'elemento fisso è uguale a :

— 0,50 unità di conto per i prodotti il cui coefficiente di conversione è uguale o superiore a 180 chilogrammi ;

— 0,25 unità di conto per gli altri prodotti.

Articolo 6

1. Per i prodotti di cui alla voce 11.02 B della tariffa doganale comune, cioè :

Germi di cereali, anche sfarinati,

l'elemento mobile è uguale al prelievo medio applicabile ai seguenti quantitativi di prodotti di base :

a) per i germi di grano : 75 chilogrammi ;

b) per gli altri germi : 75 chilogrammi di granturco.

2. L'elemento fisso è uguale a 0,50 unità di conto.

Articolo 7

1. Per i prodotti di cui alla voce 11.06 della tariffa doganale comune, cioè :

Farine e semolini di sago, di manioca e arrowroot, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce 07.06 :

A. di manioca

B. altri

l'elemento mobile è uguale a quello applicabile a 100 chilogrammi di amido di granturco. Al fine di prevenire perturbazioni sul mercato dei prodotti amilacei indigeni, questo elemento può essere modificato secondo la procedura prevista nell'articolo 26 del regolamento n. 19.

2. Se il prodotto ha subito un processo di denaturazione, l'elemento mobile è uguale al prelievo medio applicabile a 25 chilogrammi di orzo.

Al fine di prevenire perturbazioni sul mercato dei prodotti cerealicoli indigeni destinati all'alimentazione del bestiame, tale elemento può essere modificato secondo la procedura prevista nell'articolo 26 del regolamento n. 19 del Consiglio.

3. L'elemento fisso è uguale :

— a 1,70 unità di conto per i prodotti di cui al paragrafo 1,

— a 0,25 unità di conto per i prodotti di cui al paragrafo 2.

Articolo 8

1. Per i prodotti di cui alla voce 11.07 della tariffa doganale comune, cioè :

Malto, anche torrefatto,

l'elemento mobile è uguale al prelievo medio applicabile ai seguenti quantitativi di prodotti di base :

a) per il malto di grano o d'orzo non torrefatto e presentato sotto forma di farina : 178 chilogrammi ;

b) per il malto di grano o d'orzo non torrefatto e presentato sotto altra forma : 133 chilogrammi ;

c) per il malto di grano o d'orzo torrefatto : 155 chilogrammi.

d) per il malto di altri cereali, distinto secondo le medesime caratteristiche : i quantitativi indicati rispettivamente alle lettere a), b) e c).

2. L'elemento fisso è uguale a 0,90 unità di conto.

Articolo 9

1. Per i prodotti di cui alla voce 11.08 A della tariffa doganale comune, cioè :

Amidi e fecole :

I. Amido di granturco

II. Fecola di patate :

a) destinata alla fabbricazione di destrina, di colle, di appretti o di bozzime

b) altra

III. di riso

IV. altri

l'elemento mobile è uguale al prelievo medio applicabile ai seguenti quantitativi di prodotto di base :

a) per l'amido di frumento : 220 chilogrammi ;

b) per l'amido di riso : 152 chilogrammi ;

c) per l'amido di granturco : 161 chilogrammi ;

d) per gli altri amidi e le fecole : 161 chilogrammi di granturco.

2. Per l'amido di riso l'elemento fisso è uguale a 2,55 unità di conto.

3. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, per gli altri amidi e le fecole, l'elemento fisso applicabile sia alle importazioni in provenienza dai paesi terzi, sia a quelle in provenienza dagli Stati membri è ottenuto applicando a 11,25 unità di conto il dazio doganale relativo all'importazione considerata, in vigore il 21 aprile 1962.

La riduzione di sei quindicesimi e le riduzioni ulteriori di due quindicesimi previste all'articolo 3, paragrafo 2, per gli scambi intracomunitari, sono effettuate per tali prodotti sull'elemento fisso applicabile a detti scambi.

Inoltre, l'elemento fisso applicabile alle importazioni in provenienza dai paesi terzi è ridotto in modo che alla fine del periodo transitorio esso sia unico per tutti gli Stati membri ed uguale a 1,70 unità di conto. All'uopo, la differenza tra l'importo iniziale e 1,70 unità di conto è ridotta di sei quindicesimi il 1° novembre 1964 e successivamente di due quindicesimi il 1° luglio di ogni anno.

L'ammontare dell'elemento fisso applicabile nei confronti dei paesi terzi non può essere inferiore a 1,70 unità di conto.

Articolo 10

1. Per i prodotti di cui alla voce 11.09 della tariffa doganale comune, cioè :

Glutine e farina di glutine, anche torrefatte,

l'elemento mobile è uguale al prelievo medio applicabile ai seguenti quantitativi di prodotto di base :

a) per il glutine di grano tenero : 400 chilogrammi ;

b) per il glutine fabbricato utilizzando altri prodotti di base : 200 chilogrammi di granturco.

2. L'elemento fisso è uguale a 15 unità di conto.

Articolo 11

1. Per i prodotti di cui alla voce 17.02 B della tariffa doganale comune, cioè :

Glucosio e sciroppo di glucosio,

l'elemento mobile è uguale al prelievo medio applicabile alle seguenti quantità di granturco :

a) per un glucosio (destrosio) presentato in polvere cristallina bianca, anche agglomerata : 210 chilogrammi ;

b) per qualsiasi altro glucosio, e per lo sciroppo di glucosio : 161 chilogrammi.

2. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, l'elemento fisso applicabile sia alle importazioni in provenienza dai paesi terzi, sia a quelle in provenienza dagli Stati membri è ottenuto applicando il dazio doganale relativo all'importazione considerata, in vigore il 1° agosto 1962 :

a) a 18 unità di conto per il glucosio (destrosio) presentato in polvere cristallina bianca, anche agglomerata ;

b) a 12,50 unità di conto per il glucosio presentato sotto altra forma e per lo sciroppo di glucosio.

La riduzione di sei quindicesimi e le riduzioni ulteriori di due quindicesimi previste all'articolo 3, paragrafo 2, per gli scambi intracomunitari, sono effettuate per tali prodotti sull'elemento fisso applicabile a detti scambi.

Inoltre, l'elemento fisso applicabile alle importazioni in provenienza dai paesi terzi è ridotto in modo che alla fine del periodo transitorio esso sia unico per tutti gli Stati membri ed uguale a 8 unità di conto per il glucosio (destrosio) presentato

in polvere cristallina bianca, anche agglomerata, e a 5,50 unità di conto per il glucosio presentato sotto altra forma e per lo sciroppo di glucosio. All'uopo, la differenza tra l'importo iniziale e 8 o 5,50 unità di conto è ridotta di sei quindicesimi il 1° novembre 1964 e successivamente di due quindicesimi il 1° luglio di ogni anno.

L'ammontare dell'elemento fisso applicabile nei confronti dei paesi terzi non può essere inferiore a 8 unità di conto per il glucosio (destrosio) presentato in polvere bianca, anche agglomerata, e a 5,50 unità di conto per il glucosio presentato sotto altra forma e per lo sciroppo di glucosio.

Articolo 12

1. Per alcuni prodotti ex voce 23.02 della tariffa doganale comune, cioè :

Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni di cereali,

l'elemento mobile è stabilito come segue :

a) per il prodotto risultante dalla lavorazione di prodotti diversi dal granturco e dal riso, il cui tenore in amido sia inferiore od uguale al 28 %, l'elemento mobile è uguale alla media aritmetica dei prelievi medi applicabili rispettivamente a 25 chilogrammi di grano tenero, d'orzo e di granturco. Tuttavia, se piú del 10 % del prodotto importato passa attraverso un setaccio le cui maglie siano di larghezza pari a 0,2 millimetri e se in tal caso la parte passata attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, inferiore all'1,5 %, l'elemento mobile applicabile è quello previsto alla lettera d) ;

b) per il prodotto risultante dalla lavorazione del granturco o del riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale al 35 %, l'elemento mobile è uguale al 125 % dell'importo risultante dall'applicazione della lettera a) ;

c) per il prodotto risultante dalla lavorazione del granturco o del riso, il cui tenore in amido è superiore al 35 % e inferiore od uguale al 45 % e che ha subito un processo di denaturazione, l'elemento mobile è uguale al 200 % dell'ammontare risultante dall'applicazione della lettera a) ;

d) per i prodotti diversi da quelli previsti alle lettere a), b) e c), l'elemento mobile è uguale al 400 % dell'importo risultante dall'applicazione della lettera a), o al 400 % del prelievo medio più elevato applicabile a 25 chilogrammi di grano tenero, d'orzo o di granturco. Ciascuno Stato membro applica il metodo prescelto a tutte le importazioni ed informa la Commissione della propria scelta.

2. Al fine di prevenire perturbazioni sul mercato dei prodotti di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), o dei prodotti concorrenti, i tassi previsti in tale paragrafo 1, lettere a), b e c), e che esprimono il tenore di amido, nonché il tasso previsto allo stesso paragrafo 1, lettere b), c) e d), relativo all'importo dell'elemento mobile, possono essere modificati secondo la procedura prevista nell'articolo 26 del regolamento n. 19.

3. L'elemento fisso è uguale a zero.

Articolo 13

Nel calcolo dell'importo dell'elemento mobile applicabile ai prodotti di cui agli articoli 9, 10 e 11, si tiene conto delle restituzioni alla produzione per il granturco, il grano tenero e le rotture di riso utilizzati dall'industria dell'amido e per la fabbricazione della fecola di patate.

Le modalità di applicazione del presente articolo sono determinate secondo la procedura prevista nell'articolo 26 del regolamento n. 19 e nell'articolo 23 del regolamento n. 16/64/CEE.

Titolo II — Restituzioni

Articolo 14

1. Negli scambi intracomunitari, una restituzione all'esportazione di un prodotto trasformato può essere concessa dallo Stato membro esportatore il cui prezzo d'entrata in vigore per il prodotto di base preso in considerazione per il calcolo dell'elemento mobile applicabile a tale prodotto trasformato sia superiore a quello in vigore per lo stesso prodotto di base nello Stato membro importatore.

Tale restituzione non può, per 100 chilogrammi del prodotto trasformato esportato, superare un importo pari alla differenza fra il prezzo d'entrata dello Stato membro esportatore ed il prezzo di entrata dello Stato membro importatore o, quando sia più elevato di questo ultimo, il prezzo cif di detto Stato membro importatore, differenza calcolata per il quantitativo di prodotto di base preso in considerazione per il calcolo dell'elemento mobile.

2. Le restituzioni possono essere limitate ad importi inferiori a quelli previsti nel paragrafo 1, nella misura necessaria per evitare distorsioni di prezzo tanto negli scambi fra gli Stati membri quanto sul mercato dello Stato membro importatore. Le modalità di applicazione del presente paragrafo sono determinate secondo la procedura prevista nell'articolo 26 del regolamento n. 19 e nell'articolo 23 del regolamento n. 16/64/CEE.

Articolo 15

Per gli scambi con i paesi terzi dei prodotti trasformati di cui all'allegato del regolamento n. 19, la restituzione che gli Stati membri possono concedere è determinata tenendo conto, in particolare, delle condizioni del mercato mondiale e dei prezzi dei prodotti di base.

Le modalità di applicazione del presente articolo sono determinate secondo la procedura prevista nell'articolo 26 del regolamento n. 19.

Articolo 16

L'importo delle restituzioni all'esportazione è quello applicabile il giorno in cui l'esportazione viene effettuata. Tuttavia, a richiesta dell'interessato, l'importo della restituzione è fissato in anticipo, in conformità di disposizioni determinate secondo la procedura prevista nell'articolo 26 del regolamento n. 19 e nell'articolo 23 del regolamento n. 16/64/CEE.

Articolo 17

1. È istituito un sistema di restituzioni alla produzione per il granturco ed il grano tenero utilizzati dall'industria degli amidi, nonché dall'industria per la fabbricazione del Quellmehl e della fecola di patate.

2. Per il periodo compreso tra il 1° novembre 1964 e il 30 settembre 1965 e ulteriormente per ciascun periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 30 settembre successivo, il Consiglio, su proposta della Commissione, deliberando all'unanimità durante la seconda tappa ed a maggioranza qualificata in seguito, fissa la restituzione alla produzione di cui al paragrafo 1 ed all'articolo 14 del regolamento n. 16/64/CEE, da accordarsi da parte degli Stati membri nel corso di ciascuna campagna, in modo che, al più tardi alla fine del periodo transitorio, si possa giungere per ciascun prodotto ad una restituzione identica per tutti gli Stati membri.

Nell'adottare tali decisioni, il Consiglio si basa in particolare sull'esperienza acquisita e su determinati criteri.

Su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando all'unanimità durante la seconda tappa ed a maggioranza qualificata in seguito, determina tali criteri tenendo conto della necessità di mantenere un equilibrato rapporto fra i prezzi degli amidi nonchè fra i prezzi degli amidi, delle fecole e dei prodotti di sostituzione e tenendo conto altresí degli interessi dell'insieme delle produzioni agricole interessate della Comunità.

Articolo 18

Nel calcolo dell'importo delle restituzioni all'esportazione applicabili ai prodotti di cui agli articoli 9, 10 e 11, si tiene conto delle restituzioni alla produzione per il granturco, il grano tenero e le rotture di riso utilizzati dall'industria dell'amido e per la fabbricazione della fecola di patate.

Le modalità di applicazione del presente articolo sono determinate secondo la procedura prevista nell'articolo 26 del regolamento n. 19 e nell'articolo 23 del regolamento n. 16/64/CEE.

Articolo 19

Se uno Stato membro applica per un prodotto di base le disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento n. 19, deve applicare tali disposizioni, alle stesse condizioni, anche all'importazione dei prodotti trasformati, ai sensi del presente regolamento, fabbricati utilizzando lo stesso prodotto di base.

L'importo della sovvenzione per 100 chilogrammi di prodotto trasformato importato è uguale alla sovvenzione concessa al quantitativo di prodotto di base preso in considerazione per il calcolo dell'elemento mobile.

L'importo del prelievo e quello della sovvenzione possono essere compensati.

Lo Stato membro prende tutte le disposizioni necessarie affinché il beneficio di tale sovvenzione sia limitato al consumo interno.

Titolo III — Disposizioni generali

Articolo 20

Sono determinati, secondo la procedura prevista nell'articolo 26 del regolamento n. 19, i metodi per definire :

a) il tenore in ceneri ed il tenore in materie grasse di cui agli articoli 4, 5 e 12 ;

b) i processi di denaturazione di cui agli articoli 7 e 12 ;

c) il tenore in amido di cui all'articolo 12.

Articolo 21

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*. Esso è applicabile a decorrere dal 1° novembre 1964.

Il regolamento n. 55 ed i regolamenti che lo hanno modificato sono abrogati alla medesima data.

Le disposizioni prese in applicazione del regolamento n. 55 rimangono in vigore nella misura in cui non siano incompatibili con le disposizioni del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 21 ottobre 1964.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. HÜTTEBRÄUKER

REGOLAMENTO N. 142/64/CEE DEL CONSIGLIO

del 21 ottobre 1964

relativo alla proroga e all'adeguamento fino al 31 marzo 1965 dei limiti della restituzione alla produzione per gli amidi e la fecola

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 19 del Consiglio, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), e in particolare l'articolo 24,

Visto il regolamento n. 16/64/CEE del Consiglio, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune del mercato del riso (2), e in particolare gli articoli 14 e 22,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che l'articolo 17 del regolamento n. 141/64/CEE del Consiglio (3) prevede una restituzione alla produzione che gli Stati membri devono concedere per gli amidi e la fecola durante ciascuna campagna in modo da pervenire per ciascun prodotto ad una restituzione identica per tutti gli Stati membri, al piú tardi al termine del periodo transitorio ;

Considerando che la diversità delle misure in vigore nei vari Stati membri non consente ancora di adottare la regolamentazione definitiva della restituzione alla produzione ; che, in attesa dell'adozione da parte del Consiglio di una soluzione definitiva, è opportuno prorogare fino al 31 marzo 1965 un sistema analogo a quello della campagna 1963/1964, il quale fissi i limiti della restituzione che gli Stati membri possono concedere per ciascun prodotto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Dal 1° novembre 1964 al 31 marzo 1965, gli Stati membri possono concedere una restituzione alla produzione per il granturco, il grano tenero e le rotture di riso utilizzati nella fabbricazione di amido e di Quellmehl, nonché per la fecola di patate, alle condizioni seguenti :

a) per gli amidi prodotti utilizzando come materia prima il granturco, la restituzione per 100 chilogrammi di cereali impiegati nella fabbricazione di amido non può eccedere la differenza tra il prezzo di entrata del granturco in vigore all'inizio della campagna di commercializzazione 1964/1965 e 6,10 unità di conto ;

b) per gli amidi prodotti utilizzando come materia prima il grano tenero, la restituzione per 100 chilogrammi di cereali impiegati nella fabbricazione di amido non può eccedere la differenza tra il prezzo di entrata in vigore per il grano tenero e 7 unità di conto ;

c) per gli amidi prodotti utilizzando come materia prima le rotture di riso, la restituzione per 100 chilogrammi di prodotto impiegato nella fabbricazione di amido non può eccedere la differenza tra il prezzo di entrata in vigore per le rotture di riso e 8,30 unità di conto ;

d) per quanto riguarda la fecola di patate, la restituzione che può essere concessa per la pro-

(1) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 933/62.
(2) GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 574/64.
(3) Vedi pag. 2666/64 della presente Gazzetta.